
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azioni cautelari compatibili con il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

Il rito introdotto nell'alveo delle azioni cautelari ex artt. 669 e ss. c.p.c. è compatibile con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., che costituisce una procedura ordinaria di natura semplificata non cautelare.

Tribunale di Palermo, sezione prima, ordinanza del 28.12.2015

...omissis...

Ciò premesso in fatto, prima di valutare nel merito l'accogliabilità della domanda formulata da parte ricorrente, è necessario prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate.

Va rigettata l'eccezione relativa alla presunta proposizione della domanda con un rito abrogato in luogo del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., in quanto, se è vero La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola **che in base alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 attualmente i riti civili sono tre (rito ordinario di cognizione, rito sommario di cognizione e rito del lavoro) e che alle controversie previste dall' art. 44 D.Lgs. n. 286 del 1998 si applica il rito sommario di cognizione (ai sensi degli artt. 44, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998 e 28, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2011), è pur vero che il presente giudizio, introdotto con ricorso "ex art. 44 D.Lgs. n. 286 del 1998" (norma che garantisce, con riferimento specifico agli immigrati, la possibilità di agire contro la discriminazione), va inquadrato nell'alveo delle azioni cautelari ex artt. 669 e ss. c.p.c., che sono compatibili con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., che costituisce una procedura ordinaria di natura semplificata non cautelare.**

Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ad agire in giudizio può ritenersi implicita nell'autorizzazione espressamente conferita ai coniugi "a richiedere alla Lega xxxx del predetto minore" contenuta nel decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 26.10.2015, versato in atti.

Nel merito, poi, sussiste il fumus boni iuris e la domanda avanzata risulta va accolta con le precisazioni che seguono.

Innanzitutto, è bene precisare che il comma 32 dell' art. 34 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha sostituito il comma 1 dell' art. 44 D.Lgs. n. 286 del 1998) che "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione".

Ora, non può dirsi discriminatorio ex se il comportamento della xxxxxx nella misura in cui la stessa si è limitata a seguire la procedura di tesseramento del minore xxx, cui si conforma anche il Regolamento xxx Tale procedura è ispirata alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Né può negarsi che la resistente si sia adoperata fattivamente per sollecitare l'esame della richiesta di tesseramento sottoposta alla sottocommissione internazionale, come si evince dalle lettere alla stessa indirizzate e datate 23.10.2015, 25.11.2015 e 2.12.2015 (cfr. produzione documentale di parte resistente).

Invero, ciò che appare discriminatorio per motivi legati alla provenienza geografica non è tanto il fatto che il primo tesseramento dei minori extracomunitari debba essere sottoposto al controllo di un organo esterno - ciò che, pur configurando un adempimento ulteriore rispetto alla semplice allegazione della documentazione richiesta ai fini del tesseramento di un minore comunitario, risulta giustificato alla luce della ratio ad esso sottesa (la necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) - quanto il fatto che non siano previsti rimedi (quale ad esempio un tesseramento provvisorio) contro il plausibile aggravio dei tempi della procedura che il detto adempimento del controllo esterno comporta nei casi in cui siano documentate condizioni di garanzia e di protezione dei minori sul territorio nazionale.

Va in proposito pure considerato che il citato controllo esterno potrebbe di fatto vanificare gli effetti di una richiesta di tesseramento valida (si noti che, a differenza dei suoi compagni di squadra, il xxxxxxx non avendo ancora avuto riscontro dall'organo competente in ordine al chiesto tesseramento, verosimilmente non riuscirà a partecipare al Campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali organizzato dal Settore Giovanile xxxx).

E ciò vale a fortiori ove si consideri che il xxxxxx ("xxx previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle Federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. xxx), nel caso di calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società dilettantistiche e comunque per casistiche che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli artt. 19 e 19-bis del Regolamento.

Del resto, la giurisprudenza della Sottocommissione ha aggiunto alle eccezioni previste dall'art. 19 in relazione al divieto di trasferimento internazionale e di primo tesseramento dei calciatori minorenni un'ulteriore eccezione, relativa al calciatore minorenne straniero che abbia vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese nel quale intende essere tesserato. Previsione, quest'ultima, che appare ispirata alla stessa ratio di tutela insita nella previsione di un controllo esterno ai fini dei primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico.

Orbene, nel caso di specie la predetta ratio (necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) appare salva, atteso che il minore xxxxxx a tutela con regolare tutore nominato xxxx (il 22.9.2014), ha un permesso di soggiorno rilasciato il 7.10.2015 e con scadenza il 10.7.2016, è iscritto presso l'Istituto comprensivo statale xxxxxx di Palermo (che ne dichiara la residenza in questo Comune dal 21.1.2015 insieme alla sua famiglia) e dal sopracitato provvedimento del Tribunale per i minorenni del 26.10.2015, che ha affidato il predetto minore ai coniugi xxx fino al raggiungimento della sua maggiore età (mentre il 7.7.2015 era stato loro affidato solo per la durata di un anno), autorizzando gli stessi coniugi, altresì, a La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola richiedere il rilascio dei documenti necessari al fine di regolarizzare la sua posizione in Italia, pure "considerati i buoni esiti del progetto di affidamento etero-familiare e la chiara richiesta del minore di rimanere presso la famiglia affidataria, con i cui componenti ha avviato un valido riferimento affettivo e che si prendono adeguatamente cura di lui".

Conseguentemente, negare al minore in questione la possibilità di ottenere il tesseramento, seppure in via provvisoria, apparirebbe discriminatorio, fermo restando che le sorti definitive del xxxx

Al fine di determinare "la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione" così come previsto dall' art. 34, comma 32, D.Lgs. n. 150 del 2011, vanno quindi ordinati l'immediata iscrizione ed il provvisorio tesseramento del minore Txxx. Ciò in quanto i relativi requisiti regolamentari possono ritenersi sussistenti alla luce della documentazione in atti e dell'implicita ammissione della loro ricorrenza da parte della stessa xxxC nella corrispondenza inoltrata alla xxx la quale quest'ultima veniva sollecitata a valutare positivamente le istanze provenienti da soggetti sottoposti a tutela e/o in regime di affidamento e veniva invitata, nel caso specifico e peculiare del calciatore xxxx , a considerare favorevolmente l'istanza di tesseramento (cfr. produzione documentale di parte resistente).

Sussiste, quindi, il fumus boni iuris della pretesa azionata.

Ricorre, poi, pure il periculum in mora in quanto è irreparabile il pregiudizio derivante dall'eventuale mancata partecipazione al campionato calcistico attualmente in corso.

Non sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione della presente decisione su un quotidiano sportivo a visibilità nazionale in considerazione della complessità della vicenda, della natura discrezionale del provvedimento contenente l'ordine di pubblicazione della decisione e del fatto che xxx è attenuta ad una previsione del regolamento xxx

Vanno compensate le spese di lite tenuto conto della particolarità della questione trattata, vista la lettera inviata xxx 2.12.2015 con la quale si chiedeva di considerare favorevolmente il tesseramento del minore in questione e considerato che la xxxsi è, come detto, attenuta ad una disposizione del Regolamento xx

p.q.m.

Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:

xxx

-ordina alla xxxC di provvedere all'immediata iscrizione e provvisorio tesseramento del minore xx.T. per il campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali xxxx la xxxxxxx;

-rigetta le altre domande formulate dai ricorrenti;

-compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Palermo, il 18 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2015.